Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 28 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 28 MARZO 1942-XX:

REGIO DECRETO 2 marzo 1942-XX, n. 225.

Approvazione dei programmi degli esami per l'ammissione e le promozioni del personale tecnico di 1ª categoria, gruppo B, dei Monopoli di Stato e del programma dell'esame di merito distinto per la promozione al grado 8° del personale amministrativo di gruppo A.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1670.

Disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 492;

Visto il R. decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono attribuite alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale, istituito con R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, le controversie:

a) in materia di requisizione dei quadrupedi e veicoli per le Forze armate dello Stato, di cui al testo unico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni;

b) in materia di precettazione e requisizione piante e legnami di abete rosso per l'approvvigionamento dell'industria nazionale specializzata, di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 492;

c) in materia di requisizione, da parte dell'autorità civile, di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse, di cui al R. decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265.

Si osservano nelle predette controversie le forme e i termini prescritti dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

Art. 2.

Sono altresì attribuite al Comitato giurisdizionale centrale le controversie concernenti le materie indicate nell'articolo precedente, le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, non siano state definite con provvedimento delle Commissioni provinciali, le quali provvederanno a rimettere i ricorsi pendenti al Comitato giurisdizionale centrale.

Art. 3.

Per le requisizioni di cui all'art. 1, effettuate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il ricorso al Comitato centrale può essere proposto nel termine di giorni sessanta dalla data stessa, sempre che non sia stato già proposto nei termini e nelle forme previste dalla legge anteriore, ovvero non sia già intervenuta decadenza.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente Regio decreto-legge è abrogata.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 116. — MANCINI

LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 218.

Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, convertito nella legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture stipulati dalle Amministrazioni dello Stato, sono estese ai contratti stipulati dagli altri Enti pubblici.

Il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno

1940-XVIII, n. 901, è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa al Ministero dell'interno se riguarda gli Enti ausiliari dello Stato, od al Ministero competente se riguarda gli altri Enti, e notificato al capo dell'Amministrazione interessata.

Nei trenta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata e, per gli Enti ausiliari dello Stato, anche del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno, per questi ultimi Enti, ed a quello competente per gli altri.

Della Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fa parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista. Fa inoltre parte della Commissione predetta un rappresentante del Ministero dell'interno, quando essa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato.

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, la disposizione contenuta alla lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) da un rappresentante dell'Associazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato e da un rappresentante della corrispondente Associazione sindacale dei lavoratori.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 219.

Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, numero 1047, riguardante il finanziamento delle spese straordinarie di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti è data facoltà al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 30 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 443, foglio 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 220.

Indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Deve intendersi in attività di volo il personale che compie, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Il personale che, pur essendo idoneo al servizio di volo, non abbia effettuato, entro detto periodo, l'attività minima di volo richiesta, perderà nel successivo periodo il godimento della relativa indennità, a meno che la mancata attività non sia da imputarsi a causa di forza maggiore, riconosciuta dal Ministero stesso.

Il personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in congedo, richiamati in servizio, d'autorità o a domanda, a svolgere mansioni non aeronaviganti perde il diritto alla percezione dell'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio finchè rimane in tale posizione ».

Art. 2.

L'art. 13 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di rappresentanza di cui all'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è dovuta agli ufficiali in servizio permanente effettivo sotto indicati nella seguente misura annua:

Maresciallo dell'aria	L. 10.000
Generale d'Armata aerea e generale di Squadra durante il tempo in cui ricopre la carica di comandante designato d'Armata aerea	» 6.000
Generale di Squadra aerea e gradi corrispondenti	» 4.800
Generale di Divisione aerea e gradi corrispondenti	» 2.400
Generale di Brigata aerea e gradi corrispondenti	» 1.200
Colonnello con funzioni di comandante di Corpo o di capo ufficio	» 900

Detta indennità è regolata per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio. L'indennità stessa, inoltre, non è dovuta ai colonnelli a disposizione, nè agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio sia ridotto o sospeso.

Non spetta neppure all'ufficiale sottoposto a giudizio non seguito da condanna, nè agli afficiali richiamati dal congedo, salvo per questi ultimi il caso in cui ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo ».

Le indennità di cui al presente articolo sono soggette alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561 ».

Art. 3.

L'art. 23 delle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Alle mense ufficiali e sottufficiali regolarmente costituite presso gli aeroporti, presso la Regia Accademia aeronautica e presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica è corrisposta per il personale militare e civile in forza amministrativa agli aeroporti stessi, alla Regia Accademia aeronautica ed alla Scuola di applicazione della Regia aeronautica, la razione in contanti ed il trattamento tavola nella misura stabilita dall'annessa tabella 2.

Gli ufficiali appartenenti alle altre Forze armate dello Stato, comandati a prestar servizio presso aeroporti ove siano mense regolarmente costituite, vi prendono parte, ed alle mense stesse sono corrisposti i relativi assegni.

L'istituzione ed il funzionamento delle mense sono disciplinati da particolari disposizioni.

Ai sottufficiali non in forza amministrativa agli aeroporti od alla Regia Accademia aeronautica od alla Scuola di applicazione della Regia aeronautica, si corrisponde soltanto la razione in contanti ».

Art. 4.

Il 3° comma dell'art. 1 entra in vigore l'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 221.

Autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Martino, in frazione Passons del comune di Pasian di Prato (Udine), ad accettare la cessione di fondi rustici, situati in Pasian di Prato.

N. 221. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Udine viene autorizzato ad accettare in nome e nell'interesse dell'erigendo Beneficio parrocchiale di San Martino, in frazione Passons del comune di Pasian di Prato (Udine), la cessione disposta dal comune di Pasian di Prato dei fondi rustici situati in Pasian di Prato, descritti e stimati complessivamente L. 36.766, nonchè dei capitali e titoli di rendita per l'ammontare complessivo di nominali L. 6194,96, inerenti alla gestione dei beni stessi e viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 18 novembre 1937-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino nella Chiesa dello stesso titolo in frazione Passons del comune di Pasian di Prato (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 222.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di San Leonardo Abate e di Santo Stefano Martire, in Arienzo San Felice (Napoli).

N. 222. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acerra in data 20 luglio 1941-XIX, relativo all'unione delle parrocchie di San Leonardo Abate e di Santo Stefano Martire, in Arienzo San Felice (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 223.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Società del Sacro Cuore, con sede in Roma.

N. 223. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Società del Sacro Cuore, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Casa generalizia predetta, di immobili del valore dichiarato di L. 2.500.000, da essa posseduti, per interposte persone, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 224.

Istituzione temporanea di un secondo posto di 1° segretario presso la Regia ambasciata in Berlino.

N. 224. R. decreto 12 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un secondo posto di 1° segretario presso la Regia ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1941-XX.

Sostituzione di un rappresentante delle Imposte dirette nella seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella nelle 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, sulla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1940-XVIII, n. 108966, col quale venne nominato componente della seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano il direttore distrettuale delle Imposte dirette — ora ispettore superiore — cav. dott. De Iulio Francesco;

Ritenuto che in seguito a trasferimento del detto funzionario ad altra sede, si deve provvedere alla sua sostituzione in tale incarico;

Decreta:

Il direttore distrettuale delle Imposte dirette cav. uff. dott. Romano Gaetano è disegnato a far parte della seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, in sostituzione dell'ispettore superiore cav. dott. De Iulio Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1941-XX.

Sostituzione di un membro della Commissione peritale istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente l'imposta ordinaria sul patrimonio, ai termini del quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio debbono essere integrati agli effetti della valutazione dei titoli con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al 7°;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1941-XIX, n. 85423, col quale l'ispettore provinciale delle Imposte dirette cav. dott. De Luca Giuseppe fu designato a far parte della Commissione peritale istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

Ritenuto che in seguito a trasferimento del detto funzionario ad altra sede, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ispettore provinciale delle Imposte dirette cav. dottore De Luca Giuseppe cessa di far parte della Commissione peritale istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari, ed in sostituzione del medesimo è designato a far parte della stessa Commissione peritale l'ispettore superiore delle Imposte dirette cav. dott. Schiavotti Filippo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1180)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Magrini, con sede a Bergamo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Magrini, con sede a Bergamo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Magrini, con sede a Bergamo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Beratto.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1942-XX.

Determinazione delle aziende di credito autorizzate a prestare la loro opera per il trasferimento di titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreta:

Sono autorizzate a prestare la loro opera per il trasferimento di titoli azionari le aziende di credito che abbiano un patrimonio (capitale e riserve) di almeno cinque milioni di lire. Per le Banche popolari, le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno, il minimo di patrimonio (capitale e riserve) è ridotto a due milioni di lire.

Sono computabili le riserve ordinarie e straordinarie iscritte specificamente come tali in bilancio, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passività o a favore di terzi.

È fatto obbligo alle aziende di credito interessate di comunicare al Ministero delle finanze tutte quelle variazioni che importino riduzione del patrimonio al di sotto del minimo.

Le aziende di credito che non abbiano attualmente un patrimonio di cinque milioni possono avanzare domanda al Ministero delle finanze per ottenere l'autorizzazione a prestare la propria opera per il trasferimento di titoli azionari non appena abbiano raggiunto il minimo prescritto di patrimonio.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, al momento in cui sono stati ad essi presentati i bilanci delle aziende di credito, verificheranno l'ammontare del patrimonio esistente ed, ove constatino che esso sia ridotto al disotto del minimo, ne daranno comunicazione direttamente al Ministero delle finanze, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Sono autorizzati a prestare la propria opera nel trasferimento di titoli azionari i seguenti banchieri privati:

Banco Sola Deplano & C., accomandita, Cagliari;
Banca Amadeo & C., accomandita, Como;
Banca di Mondovì C. G. Battaglia & C., accomandita, Mondovì;
Banca di Savigliano rag. Martina, ditta privata, Savigliano;
Banca C. Steinhauslin & C., collettiva, Firenze;
Federico Del Vecchio, collettiva, Firenze;
F.lli Floridia, banca e cambio, società di fatto, Firenze;
Banca Casareto, collettiva, Genova;
Banca Passadore & C., collettiva, Genova;
G. Massone fu G., ditta privata, Genova;
F.lli Cerruti fu Alessandrio, collettiva, Genova;
Banca Naeff Ferrazzi Longhi & C., accomandita, La Spezia;
Banca Vincenzo Tamborino, ditta personale, Maglie;
Francesco Bertolli, banca e cambio, collettiva, Lucca;
Banca C. Castellini & C., ditta privata, Milano;
Banca Rasini Di Borghi Ressi & C., accomandita, Milano;
Manusardi & C., accomandita, Milano;
F.lli Mion, società di fatto, Padova;
Banca Scaretti, ditta personale, Roma;
Banca Torinese, accomandita, Torino;
Banca Pellegrini & C., ditta privata, Torino;
Banca Alto Milanese, Giorgetti - Saibene - Airoldi & C., accomandita, Busto Arsizio;
Banca Gaudenzio Sella & C., accomandita, Biella;
Banco Rossi & C., accomandita, Genova.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1942-XX.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200.000.000, corrispondente a quello autorizzato nel decorso anno, ferma restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1198)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 21 marzo 1942-XX al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1582, contenente disposizioni integrative al R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1942-XX, n. 30.

(1199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 274 del 23 marzo 1942-XX relativa ai prezzi dei peli animali

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 274 del 23 marzo 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi per i peli animali che vengono impiegati nella fabbricazione dei prodotti tipo tessili:

Pelo di capra di concia, base resa in battuto e lavato a fondo 51 %: L. 20.

Pelo di capra di tosa lungo e ruvido, base resa in battuto e lavato a fondo 76 %: L. 37.

Pelo di capretto di concia corto e ruvido, base resa in battuto e lavato a fondo 67,50 %: L. 26.

Pelo di capretto di concia lungo e morbido, base resa in battuto e lavato a fondo 67,50 %: L. 35.

Pelo di vitello di concia, base resa in battuto e lavato a fondo 40 %: L. 18.

Pelo di altri bovini di concia, base resa in battuto e lavato a fondo 40 %: L 12.

Pelo di equini diversi, base resa in battuto e lavato a fondo 56 %: L. 17.

Pelo di cammello di tosa, base resa in battuto e lavato a fondo 56 %: L. 60.

I suddetti prezzi massimi s'intendono per chilo netto di pelo tal quale, alla resa base indicata, franco vagone partenza, tela a rendere, escluso quello del pelo di cammello che si intende franco magazzino partenza Libia, tara merce 2,50 %.

Per la merce battuta e lavata a fondo si stabiliscono i seguenti prezzi massimi a chilo netto franco stabilimento industriale filatore compreso spesa ritorno tele vuote al fornitore, escluso imposta entrata:

Pelo di capra di concia, battuto e lavato a fondo: L. 43,95.

Pelo di capra di tosa, lungo e ruvido, battuto e lavato a fondo: L. 52,30

Pelo di capretto di concia, corto e ruvido, battuto e lavato a fondo L. 42,40.

Pelo di capretto di concia, lungo e morbido, battuto e lavato a fondo: L. 55,70.

Pelo di vitello di concia, battuto e lavato a fondo: L. 50,45.

Pelo di altri bovini, di concia, battuto e lavato a fondo: L. 35,45.

Pelo di equini diversi, battuto e lavato a fondo: L. 34,65.

Pelo di cammello di tosa, battuto e lavato a fondo: L. 117,65.

Non sono ammesse denominazioni diverse da quelle indicate nel presente provvedimento.

(1208)

Riassunto della circolare P. 273 del 22 marzo 1942-XX relativa ai prezzi del crine animale

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 273 del 22 marzo 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi per il crine animale:

Criniera di equini greggia, base resa 70 %: L. 40 a kg.
Coda di equini greggia, base resa 80 %: L. 70 a kg.
Crine bovino grezzo, base resa 70 %: L. 40 a kg.
Pelo suino grezzo, base resa 30 %: L. 25 a kg.

I suddetti prezzi s'intendono per chilo di merce nuda, franco vagone partenza, per vendite all'industriale preparatore.

Per il prodotto preparato si determinano i seguenti prezzi massimi, per chilo di merce nuda franco vagone partenza, pagamento e sconti d'uso, per vendite all'industriale utilizzatore:

1. *Criniera equina.*

Crine nero o grigio:
fondo di mazzo da 5 fino a 9 cm.: L. 45;
tiratura oltre 9 fino a 13 cm.: L. 54,50;
tiratura oltre 13 fino a 22 cm.: L. 84;
tiratura oltre 22 cm.: L. 94,50.

Crine bianco scelto e candeggiato, maggiorazione del 4 % sul prezzo base, più aumento fisso di L. 6,75 a kg.

Crine scelto biondo, maggiorazione del 6 % sul prezzo base.

2. *Code equine.*

Coda nera e grigia:
fondo di mazzo da 5 fino a 9 cm.: L. 45;
tiratura oltre 9 fino a 13 cm.: L. 55;
tiratura oltre 13 fino a 22 cm.: L. 85;
tiratura oltre 22 fino a 30 cm.: L. 95;
tiratura oltre 30 fino a 38 cm.: L. 105;
tiratura oltre 38 fino a 70 cm.: L. 131,70;
tiratura oltre 70 cm.: L. 250.

Coda scelta bianca, maggiorazione del 6 % sul prezzo base.

Coda bianca scelta e candeggiata, maggiorazione del 4 % sul prezzo base, più aumento fisso di L. 6,75 al kg.

3. *Crine bovino.*

Crine bovino arricciato per imbottitura: L. 71 al kg.

4. *Pelo suino.*

Colore naturale:
fondo da mm. 40 fino a mm. 55: L. 82;
tiratura oltre 55 fino a 60 mm.: L. 150;
tiratura oltre 60 fino a 65 mm.: L. 160;
tiratura oltre 65 fino a 70 mm.: L. 172;
tiratura oltre 70 fino a 75 mm.: L. 185;
tiratura oltre 75 fino a 80 mm.: L. 212;
tiratura oltre 80 fino a 85 mm.: L. 240;
tiratura oltre 85 fino a 90 mm.: L. 268;
tiratura oltre 90 fino a 95 mm.: L. 317;
tiratura oltre 95 mm.: L. 360.

Tinto o candeggiato, maggiorazione del 4 % sui prezzi base più aumento fisso di L. 4 al kg.

Sbiancato, doppio candeggiato: maggiorazione del 6, 15 % sul prezzo base, più aumento fisso di L. 7,80 al kg.

Doppio candeggiato e scelto a mano (extra bianco): maggiorazione dell'11,20 % sul prezzo base, più aumento fisso di L. 19,80 a kg.

5. *Cascami*:

Cascami della lavorazione della criniera: L. 20 al kg.
Cascami della lavorazione del pelo suino: L. 8 al kg.

Per le tirature è ammessa la tolleranza normale del 10 % di misure inferiori al minimo.

(1209)

Riassunto della circolare P. 272 del 22 marzo 1942-XX, relativa al prezzo del cotone sodo nazionale e filati di cotone.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 272 del 22 marzo 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi per il cotone sodo e per i relativi filati:

a) Prezzi di cessione dall'I.C.I. per chilo di cotone sodo, per forniture militari, franco magazzini I.C.I.:

Cotone Acala 1a	L. 29 —
Cotone Acala 1.½a	» 27,95
Cotone Acala 2a	» 26,55
Cotone Acala 2.½a	» 25,55
Cotone Acala 3a	» 23,05
Cotone Stoneville 1a	» 29,85
Cotone Stoneville 1.½a	» 28,75
Cotone Stoneville 2a	» 27,75
Cotone Stoneville 2.½a	» 26,25
Cotone Stoneville 3a	» 24,80
Cotone Biancavilla 1a	» 27,95
Cotone Biancavilla 2a	» 25,50
Cotone Biancavilla 3a	» 22,25
Cotone Nostrale 1a	» 25,95
Cotone Nostrale 1.½a	» 24,90
Cotone Nostrale 2a	» 23,85
Cotone Nostrale 2.½a	» 22,35
Cotone Nostrale 3a	» 20,75

b) Prezzi di cessione dai filatori, per chilo di filato di cotone, base titolo 20, per forniture militari, alle condizioni di vendita e di pagamento I.C.I.:

Filato Acala 1a	L. 40,15
Filato Acala 1.½a	» 38,83
Filato Acala 2a	» 37,07
Filato Acala 2.½a	» 35,91

Filato Acala 3a	L. 32,84
Filato Stoneville 1a	» 41,22
Filato Stoneville 1.½a	» 39,84
Filato Stoneville 2a	» 38,58
Filato Stoneville 2.½a	» 36,80
Filato Stoneville 3a	» 35,06
Filato Biancavilla 1a	» 39,07
Filato Biancavilla 2a	» 35,95
Filato Biancavilla 3a	» 32,26
Filato Nostrale 1a	» 37,01
Filato Nostrale 1.½a	» 35,66
Filato Nostrale 2a	» 34,31
Filato Nostrale 2.½a	» 32,48
Filato Nostrale 3a	» 29,26

(1210)

Tesseramento dei cappelli, dei guanti e delle cravatte

Con circolare del Ministero delle corporazioni, 244-7150, del 27 marzo 1942-XX, sono state diramate a tutti i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno le seguenti disposizioni, per il tesseramento dei cappelli, dei guanti e delle cravatte.

A partire dal 30 corrente, i cappelli, i berretti, i guanti e le cravatte appresso indicati, non potranno essere acquistati o venduti se non attraverso la carta individuale del vestiario.

All'atto della vendita il commerciante ritirerà dalla carta dell'acquirente il numero dei tagliandi contrassegnati da lettere alfabetiche precisato nel seguente prospetto:

Cappelli da uomo, di feltro . . . tagliandi 4

Cappelli da donna:

1) di feltro, di maglia, di velluto o di altro tessuto, guarniti o non . . . » 4

2) di paglia, di scorza, di fibra di palma, di truccioli di legno e di altre simili materie, guarniti . . . » 2

Nota: Non si considerano come guarnizione nè il semplice nastro intorno alla cupola nè la fodera del cappello. I cappelli di paglia, da uomo ed i cappelli di paglia, non guarniti, da donna, sono esenti da tesseramento.

Berretti per uomo . . . tagliandi 2

Cappelli e berretti per bambini e per ragazzi . . . » 1

Guanti:

1) totalmente o parzialmente di pelle . . . » 2

2) altri:

a) da uomo . . . » 4

b) da donna . . . » 2

Nota: I guanti per bambini sono esenti da tesseramento.

Cravatte . . . tagliandi 1

I tagliandi utilizzabili per il prelievo degli articoli in questione sono:

a) i tagliandi *portanti le lettere da G a U*, nelle carte per uomo e per donna (carta individuale *A*);

b) i tagliandi *portanti le lettere da G a U, fatta eccezione delle lettere I, K e L* (riservate ad altro uso), nelle carte per ragazzi e per bambini (carte individuali B e C).

I tagliandi possono essere utilizzati senza riguardo all'ordine di successione delle lettere alfabetiche.

Il rifornimento dei dettaglianti si effettuerà secondo le disposizioni che saranno all'uopo stabilite dal Comitato Corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 marzo 1942-XX - N. 58

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3 03
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	3.0,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,10
Id. 3,50 % (1902)	77,525
Id. 3 % lordo	56,675
Id. 5 % (1935)	93,80
Redimibile 3,50 % (1934)	75,70
Id. 5 % (1936)	95,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,60
Buoni Tesoro novenn. 4 % scad. 15-2-1943	98,30
Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943	98,075
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,35
Id. Id. Id. 5 % Id. febbr. 1950	97,075
Id. Id. Id. 5 % Id. settemb. 1950	97,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 129

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1941, dell'importo di lire millecinquanta (1050), relativa al certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 761011, di annue L. 2100, intestato a figli nascituri maschi e femmine dal matrimonio di Del Prete Adelina di Pasquale con Stucchi Arrigo fu Enrico, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Del Prete Adelina di Pasquale, moglie di Stucchi Arrigo fu Enrico.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale d'interessi, mediante buono a favore dell'avente diritto.

Roma, addì 7 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1063)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.